



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
cause riunite T-515/13 RENV e T-719/13 RENV, 23 settembre 2020, ECLI:EU:T:2020:434	Regno di Spagna, (ricorrente nella causa T-515/13 RENV), Lico Leasing, SA, Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, SA (ricorrenti nella causa T-719/13 RENV) contro Commissione europea	VIII Sezione ampliata - Tribunale	azione diretta	ES	N/A	N/A	Sentenza impugnata innanzi alla Corte: C-649/20 P; C-662/20 P; C-658/20 P.	Selettività - Selettività derivante da un potere discrezionale dell'amministrazione fiscale - Parità di trattamento - Legittimo affidamento - Certezza del diritto - Obbligo di motivazione	Aiuti di Stato - Aiuto concesso dalle autorità spagnole a favore di taluni gruppi d'interesse economico (GIE) e dei relativi investitori - Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria per l'acquisto di navi (regime spagnolo di tax lease) - Decisione che dichiara l'aiuto in parte incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero parziale - Recupero dell'aiuto -
Classificazione									
- Diritto primario - Aiuti di Stato									
Questione pregiudiziale									
N/A									
Dispositivo									
Il ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE e diretto all'annullamento della decisione 2014/200/UE della Commissione, del 17 luglio 2013, relativa al regime di aiuti SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) al quale la Spagna ha dato esecuzione - Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria (GU 2014, L 114, pag. 1), noto anche come «regime spagnolo di tax lease» è respinto									
Nota redazionale									
<p>La sentenza in epigrafe ha ad oggetto il regime fiscale spagnolo riservato a taluni contratti di locazione finanziaria stipulati dai cantieri navali per la costruzione e la vendita di navi d'alto mare (in spagnolo sistema español de arrendamiento financiero, in inglese Spanish tax lease system), e conferma la Decisione con cui la Commissione, nel 2013, ha qualificato detto regime come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, ordinando il recupero. Il regime spagnolo di tax lease consiste in un sistema di pianificazione fiscale per l'acquisto di una nave d'alto mare da parte di una compagnia di trasporto marittimo presso un cantiere navale, mediante il coinvolgimento di una società di leasing e di un Gruppo di Interesse Economico (in prosieguo: GIE), fiscalmente trasparente. Il coinvolgimento di detti soggetti è finalizzato a generare in capo al GIE e ai suoi investitori alcuni vantaggi fiscali mediante l'effetto combinato di due misure: l'ammortamento anticipato e accelerato (previsto, all'epoca della vicenda in esame, nell'ambito del normale regime spagnolo di imposta sulle società), tramite il quale il GIE realizza ingenti perdite fiscali che, per trasparenza, sono deducibili dai redditi degli investitori; la successiva adesione al sistema di imposizione fiscale forfetaria sul tonnellaggio, per evitare il pagamento di imposte sulle plusvalenze ottenute dalla vendita della nave alla compagnia di trasporto marittimo. Tale regime ha consentito alle compagnie di trasporto marittimo di beneficiare di uno sconto compreso tra il 20% e il 30% sul prezzo di acquisto di navi costruite da cantieri navali spagnoli. La pronuncia è parte di una vicenda particolarmente lunga, legata all'evoluzione del concetto di selettività degli aiuti di Stato di matrice fiscale. Nel 2015, il Tribunale (TUE, 17 dicembre 2015, cause T-515/13 e T-719/13, Spagna e a. contro Commissione europea, ECLI:EU:T:2015:1004) ha inizialmente annullato la decisione della Commissione, concentrandosi esclusivamente sul requisito della selettività, negandone la sussistenza nel caso concreto sulla base degli allora esistenti orientamenti giurisprudenziali in tema di individuazione ex ante dei beneficiari, (TUE, 7 novembre 2014, T-219/10, Autogrill España, EU:T:2014:939; TUE, 7 novembre 2014, T-399/11, Banco Santander and Santusa, EU:T:2014:938), sostenendo che i benefici fiscali del regime in questione fossero potenzialmente accessibili da qualsiasi impresa soggetta a tassazione in Spagna nelle medesime condizioni del GIE, senza alcuna distinzione. La prima sentenza del Tribunale è stata impugnata dalla Commissione e annullata dalla Corte di Giustizia (CGUE, 25 luglio 2018, Causa C-128/16 P, Commissione europea contro Spagna e a., ECLI:EU:C:2018:591), tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di selettività materiale (CGUE, 21 dicembre 2016, causa C-20/15, World Duty Free, ECLI:EU:C:2016:981). Secondo la Corte il Tribunale ha applicato erroneamente le disposizioni del trattato relative agli aiuti di Stato, dovendo invece basare il suo ragionamento sul metodo del quadro di riferimento, fondato sulla nozione di discriminazione, per cui il requisito della selettività è soddisfatto quando la Commissione giunge a dimostrare che la misura controversa deroga al regime tributario comune. La Corte ha rinviato le cause dinanzi al Tribunale, essendo mancata l'analisi del merito della questione. La sentenza in commento rappresenta l'esito di tale rinvio: il Tribunale ha statuito che il regime spagnolo, considerato nel suo insieme, comporta la concessione di vantaggi che presentano un carattere selettivo, a causa del notevole margine di discrezionalità riconosciuto all'amministrazione finanziaria nell'autorizzazione preventiva dell'ammortamento anticipato, concessa sulla base di criteri vaghi, la cui interpretazione non è soggetta ad alcuna disciplina di dettaglio. La determinazione del quadro di riferimento nel giudizio trifasico di selettività presuppone non soltanto la conoscenza del contenuto delle pertinenti norme di diritto, ma richiede altresì l'esame della loro portata, fondato sulla prassi amministrativa e giurisdizionale e sulle informazioni riguardanti l'ampiezza dell'ambito di applicazione ratione personae di tali norme (CGUE, 18 luglio 2013, causa C-6/12, P Oy, ECLI:EU:C:2013:525). Tale margine discrezionale nell'attività dell'amministrazione fiscale favorisce i beneficiari rispetto ad altri soggetti passivi in una situazione di fatto e di diritto analoga, e il carattere discrezionale de iure della normativa sulla concessione dell'ammortamento anticipato comporta selettività del sistema nel suo complesso, indipendentemente dal fatto che la sua applicazione sia stata discrezionale o no de facto. Il Tribunale inoltre ha escluso la presunta violazione del principio del legittimo affidamento e della certezza del diritto, poiché i ricorrenti non hanno dimostrato di aver ottenuto dalla Commissione assicurazioni precise, incondizionate e concordanti dalle quali desumere che il regime in questione non rientrava nella nozione di aiuto di Stato. Il recupero è stato limitato agli aiuti concessi dopo la pubblicazione della decisione relativa ai GIE fiscali francesi, che ha posto fine alla situazione di incertezza giuridica. Il Tribunale ha confermato il recupero dell'aiuto presso gli investitori, nonostante il trasferimento di una parte del vantaggio ad altri operatori, i quali non possono considerarsi beneficiari dell'aiuto. Gli investitori che hanno effettivamente fruito dell'aiuto, dal momento che la normativa applicabile non imponeva loro il trasferimento di una parte dell'aiuto a terzi.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									
Causa selezionata per nota a sentenza su <i>Diritto e pratica tributaria internazionale</i>									